



COMUNE DI SERRADIFALCO

(Provincia di CALTANISSETTA)

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2010 / 31.12.2014 -

INDICE

- Art. 1** – Oggetto del contratto
- Art. 2** – Durata del contratto
- Art. 3** – Valore del contratto
- Art. 4** – Soggetti ammessi a partecipare
- Art. 5** – Requisiti di partecipazione alla gara
- Art. 6** – Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti – divieti
- Art. 7** – Documentazione comprovante il possesso dei requisiti
- Art. 8** – Criteri di aggiudicazione
- Art. 9** – Modalità di presentazione delle offerte
- Art. 10** – Commissione giudicatrice
- Art. 11** – Modalità di svolgimento della gara e verifica dei requisiti
- Art. 12** – Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alle prestazioni oggetto di contratto
- Art. 13** – Aggiudicazione definitiva e adempimenti conseguenti
- Art. 14** – Stipula del contratto e attivazione del servizio
- Art. 15** – Accesso agli atti: differimento ed esclusione
- Art. 16** – Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
- Art. 17** – Acquisizione dei documenti di gara
- Art. 18** – Ricorso
- Art. 19** – Norme applicabili

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha una durata dalla data di sottoscrizione al 31/12/2014.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha un valore presunto di € 130.000,00 (centotrentamila/00).

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE (art. 34, D.Lgs. n. 163/2006)

1. Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006:

- a) le società commerciali e le società cooperative;
- b) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, tra i soggetti di cui alla lettera a);
- c) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b);
- d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2. I consorzi di cui alla lettera b) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

3. Non possono partecipare alla gara coloro che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 4, **a pena di inammissibilità**, devono possedere i seguenti requisiti:

-Requisiti di ordine generale (art. 38, D.Lgs. n. 163/2006):

non trovarsi in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti, ovvero:

- a)** non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b)** non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575/1965.

Tale condizione deve sussistere anche in capo agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al direttore tecnico, i quali dovranno produrre separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il modulo Allegato "G";

- c)** non avere avuto sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio così come definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, della direttiva 18/2004/CE. L'esclusione o il divieto operano anche nei confronti dei soggetti indicati alla lettera precedente, nonché nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

- d)** non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e)** non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati dell'Osservatorio;
- f)** non avere commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero non avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;
- g)** non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi a imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- h)** non avere reso, nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i)** non avere commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali o assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j)** essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/99;
- k)** non essere destinatario delle sanzioni interdittive di cui all'articolo di cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

-Requisiti di idoneità professionale (art. 39, D.Lgs. n. 163/2006):

l) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'autorizzazione non è necessaria per le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a 516.457,00 euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);

m) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

n) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:

per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.;

per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al D.Lgs. n. 163/2006 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza;

-Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 42, D.Lgs. n. 163/2006):

o) avere uno sportello operativo nel Comune di Serradifalco o impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, ad istituirne uno;

ART. 6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI - DIVIETI (art. 37 D.Lgs. n. 163/2006)

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 5, come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo.

2. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.

3. E' consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti**. In tale caso essi dovranno, **a pena di esclusione:**

a) indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;

b) sottoscrivere l'offerta da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;

c) assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

4. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, dovranno, **a pena di esclusione:**

a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al raggruppamento possiedono i requisiti richiesti;

b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla legge.

c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento,

5. E' vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. La violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti temporanei e di tutti i consorzi partecipanti nonché di tutte le ditte partecipanti in forma individuale alla gara.

6. E' vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, è vietata inoltre qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti.

7. In caso di fallimento del mandatario l'ente potrà proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario, purché in possesso dei requisiti necessari. In caso di fallimento di uno dei mandanti il mandatario, qualora non indichi altro soggetto subentranti in possesso dei requisiti di idoneità previsti, sarà tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti

adeguati.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

1. Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione.

2. L'ente provvederà ad accertare d'ufficio l'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Resta in ogni caso fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 nonché la documentazione probatoria dei requisiti di capacità tecnico professionale dichiarati in sede di gara.

3. Per l'accertamento delle cause di esclusione nei confronti di **concorrenti non stabiliti in Italia**, l'ente potrà richiedere ai concorrenti medesimi di fornire i necessari documenti probatori ovvero alle autorità competenti la necessaria collaborazione. Qualora nessun documento o certificato venga rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, potrà essere prodotta una dichiarazione giurata ovvero (negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione) una dichiarazione resa dall'interessato dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ovvero a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del paese di origine o di provenienza.

4. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale è dimostrato:

a) per i concorrenti italiani o stranieri residenti in Italia: mediante accertamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.;

b) per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscritti nei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C al D.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata ovvero secondo le modalità vigenti nello Stato membro in cui sono stabiliti;

c) per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto allegato, mediante produzione del certificato di iscrizione unito da attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è rilasciato dal registro dal registro professionale o commerciale istituito nel paese di residenza;

5. Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale è dimostrato mediante la presentazione dei seguenti documenti:

- Certificato attestante l'operatività dello sportello bancario secondo quanto sopra.

ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità di seguito indicate.

2. I criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti:

A) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO - Max. Punti 70

Elementi di valutazione e punteggio

1. Tasso passivo applicato sull'utilizzo della anticipazione di tesoreria:

Si fa riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 365 giorni, rilevato il primo

giorno di ogni trimestre ed espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione.

Da 1 a 10 punti

Al tasso più basso saranno attribuiti 10 punti. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula:

$(T_{min} : T_v) \times 10$, dove T_{min} è il tasso minimo e T_v è il tasso da valutare.

2. Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa:

Si fa riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 365 giorni, rilevato il primo giorno di ogni trimestre ed espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione

Da 1 a 20 punti

Al tasso più alto saranno attribuiti 20 punti. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula:

$(T_v : T_{max}) \times 20$, dove T_v è il tasso da valutare e T_{max} è il tasso massimo.

3. Nessun addebito delle spese vive di servizio (escluso imposta di bollo)

Da 0 a 20 punti

20 punti per l'accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola.

4. Ribasso sul canone annuo posto a base d'asta

Da 0 a 20 punti

20 punti per la gestione a titolo gratuito; 2 punti proporzionalmente assegnati per ogni 10 punti percentuali di ribasso o frazioni di esso.

B) ELEMENTI INERENTI L'ISTITUTO BANCARIO – Max. Punti 20

Elementi di valutazione e punteggio

1. N° di enti quali Regione/Province/Comuni/ASL nell'ambito regionale per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il servizio di tesoreria (ultimi cinque anni periodo dal 01/01/2005 al 31/12/2009)

Da 0 a 20 punti

n.2 punti per ogni ente gestito – max 20 punti

C) ALTRI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE Max. Punti 10

Elementi di valutazione e punteggio

1. Corresponsione all'Ente di contributi annui a sostegno di iniziative a carattere istituzionale, con un minimo annuo pari ad €. 1.000,00.

Da 0 a 10 punti

Zero punti se non vi è alcun contributo, o se inferiore al minimo previsto, 10 punti al contributo massimo. Alle altre offerte intermedie, ossia superiori al minimo previsto, sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante l'applicazione della seguente formula:

$(C_v : C_{max}) \times 10$, dove C_o è il contributo annuo da valutare e C_{max} è il contributo annuo massimo.

Le offerte in percentuale devono essere contenute entro la seconda cifra decimale. Inoltre, nel procedimento di calcolo e di attribuzione del punteggio saranno considerate le cifre fino ai millesimi (3 cifre dopo la virgola).

Inoltre, in riferimento ai parametri A1 e A2 e a chiarimento del processo di valutazione e calcolo si riporta il seguente esempio:

Tasso Euribor, a tre mesi, base 365 rilevato = 3%;

1) si suppone la seguente offerta in aumento pari a + 0,132%, il tasso Euribor offerto sarà pari a $\frac{3 \times 0,132}{100} = 0,004$; $3 + 0,004 = 3,004\%$;

2) nel caso di offerta in diminuzione pari a - 0,132%, il tasso Euribor offerto sarà pari a $\frac{3 \times 0,132}{100} = 0,004$; $3 - 0,004 = 2,996$.

ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un'offerta costituita da un'unica busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno, oltre all'indirizzo del mittente, la dicitura "**CONTIENE OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 2010 / 31/12/2014.**"

2. La busta dovrà contenere al suo interno due plichi anch'essi sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura così denominati:

_ plico n. 1 - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";

_ plico n. 2 - "OFFERTA ECONOMICA".

3. IL PLICO N. 1 denominato "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara:**

a) la domanda di partecipazione alla gara in carta libera, obbligatoriamente redatta in lingua italiana da rendere utilizzando l'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante (allegato C), che dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, la dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto notorio (anch'essa contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché tutti gli altri elementi ritenuti utili e necessari. La domanda dovrà essere firmata dal legale rappresentante, allegando, **a pena di esclusione**, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità ovvero da un procuratore (in tal caso e sempre

a pena di esclusione, oltre alla copia fotostatica del documento di identità di cui sopra, va allegata anche la relativa procura;

b) lo schema di convenzione sottoscritto in ogni pagina e in calce per accettazione dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario lo schema di convenzione dovrà essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio;

4. La mancanza di uno o più documenti tra quelli indicati e irregolarità significative nella documentazione presentata, comporteranno l'esclusione dell'impresa dalla gara.

5. IL PLICO N. 2 denominato "**OFFERTA ECONOMICA**" dovrà essere redatta su carta bollata utilizzando l'apposito modello – Allegato D, e dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, l'offerta per i fattori economici e qualitativi previsti come da modello allegato alla presente ed essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti.

6. Il plico contenente l'offerta, indirizzato al "**Comune di Serradifalco – Area Finanziaria – Via Cav. Vittorio Veneto – CAP 93010 Serradifalco (CL)**" dovrà pervenire, **pena l'esclusione dalla gara**, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro le ore **13,00** del giorno **04 agosto 2010**. E' altresì facoltà delle aziende la consegna a mano. In ogni caso farà fede la data di ricezione e non il timbro postale di accettazione o attestazioni equivalenti.

7. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

8. Le offerte ricevute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.

ART. 10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n° 267/20006, sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal competente organo della stazione appaltante, composta da tre componenti esperti nelle specifiche materie cui si riferiscono i servizi.

ART. 11 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E VERIFICA DEI REQUISITI

1. La procedura per l'aggiudicazione della gara si svolgerà presso la residenza municipale secondo le modalità di seguito indicate.

2. In seduta pubblica che si terrà il giorno **05 agosto 2010 alle ore 11:00** il Presidente della commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte e, una volta accertata la presenza dei due plichi (documentazione amministrativa e offerta economica), procederà all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare la completezza e la regolarità degli stessi e stabilire l'ammissione dei concorrenti alla gara. La presentazione della documentazione amministrativa incompleta, irregolare e inesatta comporterà l'esclusione dalla gara. Se

necessario il responsabile del procedimento, sentita la Commissione di gara, potrà invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentate.

3. Prima di procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed al fine di verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, la Commissione giudicatrice estrarrà un numero di offerenti pari al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, limitatamente ai soli concorrenti che avranno presentato regolare documentazione amministrativa. Ai concorrenti estratti verrà inviata richiesta di comprovare, entro 8 giorni, il possesso dei requisiti richiesti attraverso idonea documentazione.

4. La mancata presentazione della prova ovvero la presentazione di documentazione da cui risulti non confermato il possesso dei requisiti dichiarati comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara nonché l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza.

5. Di seguito il Presidente della Commissione procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte. Dopo aver dato lettura di ogni singola offerta ed averne verificato la completezza e la regolarità, la Commissione giudicatrice procederà, limitatamente alle sole offerte riscontrate regolari e prima di procedere all'apertura di altre offerte, alla sua valutazione, attribuendo i punteggi secondo le modalità indicate al precedente articolo 9. Al termine della lettura di tutte le offerte la Commissione procederà a totalizzare i punteggi ottenuti dai singoli concorrenti e a redigere la graduatoria finale.

6. Non trova applicazione l'articolo 86 del D.Lgs. n. 163/2006 relativo ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse. La Commissione giudicatrice si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità delle offerte presentate e, relativamente alle offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anomale, procederà, in contraddittorio con gli offerenti interessati, alla verifica dei suoi elementi costitutivi. Si applica, in tal senso, l'articolo 87 del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto compatibile.

7. terminate le operazioni per l'attribuzione dei punteggi, la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

8. A parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del R.D. n. 827/1924.

ART. 12 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile e dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006, l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine.

ART. 13 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. L'aggiudicazione provvisoria verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio finanziario, il quale vi provvede con apposita determinazione entro 10 giorni.

2. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione

all'oggetto del contratto.

4. Entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria:

- a) dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
- b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti già sorteggiati.

5. Nel caso in cui dalla verifica di cui al comma 4 emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con conseguente nuova aggiudicazione ed alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza.

ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per ragioni di urgenza, connessi alla necessità di attivare il servizio, il contratto verrà stipulato entro 10 giorni dalla data in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva.

2. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del segretario comunale.

3. Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l'offerta economica nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara.

4. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto.

5. Il servizio dovrà essere attivato nel più breve tempo possibile, subito dopo la stipula del contratto.

ART. 15 - ACCESSO AGLI ATTI: DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE (art. 13, D.Lgs. n. 163/2006)

1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Il diritto di accesso è differito ed i relativi atti non possono essere comunicati a terzi o essere resi noti:

_ fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, relativamente all'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione e all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare le offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato le offerte;

_ fino all'approvazione dell'aggiudicazione, relativamente alle offerte presentate.

3. Il diritto di accesso è escluso relativamente a:

a) informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte o a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative al contratto;

4. L'esclusione di cui al comma 2, lettera a) non si applica nei confronti del concorrente che richieda l'accesso agli atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi relativamente alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso.

ART. 16 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs. n. 196/2003

1. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.

2. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Serradifalco (CL) ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili".

3. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.

4. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.

5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Serradifalco ed il responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Finanziaria.

ART. 17 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. Il bando di gara, il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati possono essere visionati e/o ritirati presso gli Uffici Finanziari del Comune, siti in Via Cav. di Vittorio Veneto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30 oppure "scaricati" dal sito web del Comune: www.comune.serradifalco.cl.it . Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento rag. Giuseppe Giudice - tel 0934 935145 – email: rag.serradifalco@alice.it

2. Il termine ultimo per la richiesta dei documenti è fissato per il giorno **03/08/2010**.

ART. 18 - RICORSO (art. 245, D.Lgs. n. 163/2006)

1. Ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili, alternativamente, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Siciliana ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

ART. 19 - NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente indicato e non derogato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel:

Codice Civile;

Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazione ed integrazioni;

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla

contabilità generale dello Stato;

R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

regolamenti comunali e legislazione speciale in materia.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

rag. Giuseppe Giudice